



# COMUNE DI BOSCOREALE

*(Città Metropolitana di Napoli)*

**SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U  
(frazione organica umido – Rif. Cod. C.E.R. 20.01.08.)  
E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DA  
GIARDINI E PARCHI C.E.R. 20.02.01 SU TUTTO IL  
TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9004287CAF**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## **ART. 1 - GENERALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di BOSCOREALE ha l'esigenza di individuare un impianto di trattamento e/o stoccaggio e/o messa in riserva di rifiuti presso cui conferire, per mezzo dell'attuale affidatario della raccolta, le frazioni organiche prodotte dalle utenze esistenti sul territorio comunale e in particolare quelle identificate dai:

CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense

CER 20.02.01 - sfalci e potature.

Nel rispetto della normativa vigente, il Comune di BOSCOREALE intende affidare, mediante gara d'appalto, a soggetto terzo il servizio indicando gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del citato decreto e ss.mm.ii.

## **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è stabilita in presunti mesi **24 (VENTIQUATTRO)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il servizio può essere attivato prima di stipulare il contratto, con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge, mediante redazione del verbale di consegna/inizio del servizio e dalla quale data s'intenderà decorrente.

Il servizio attivato, nelle more di stipulare il contratto, dovrà essere avviato immediatamente sotto le indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In caso di mancata stipulazione del contratto l'Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

E' vietato il rinnovo tacito ed è fatto salvo il diritto dell'Ente a risolvere e recedere anticipatamente dal contratto come stabilito negli articoli relativi.

Il contratto di appalto potrà essere rescisso anticipatamente in caso di costituzione dell'ATO e STO così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 05/07/2013 n. 221, dalla L.R. n. 5 del 27/01/2014 e dalla L.R. n.14 del 26/05/2016.

La condizione risolutiva automatica sarà necessaria per effetto del trasferimento, per legge, della competenza in materia di gestione rifiuti dal Comune ad altro Soggetto Gestore.

Qualora alla scadenza del servizio non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione a nuovo appaltatore, il Comune prevede una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura, durante la quale permangono ferme tutte le condizioni stabilite nel vigente contratto di appalto.

L'appaltatore avrà l'obbligo di proseguire il servizio agli identici prezzi, patti e condizioni di cui al contratto stipulato con il Comune di BOSCOREALE (NA), fatte salve eventuali variazioni disposte nei provvedimenti che dispongono il trasferimento delle competenze, intendendosi risolto il rapporto con il Comune che resta sostituito negli obblighi e nelle previsioni contrattuali dal subentrante soggetto dell'affidamento e della gestione integrata dei rifiuti come individuato per legge.

L'avvenuto esercizio di subentro da parte del soggetto individuato per legge determinerà la rescissione del contratto, in capo al Comune di BOSCOREALE (NA), che sarà comunicata mediante pec, senza che l'Appaltatore affidatario possa opporre alcun che.

La condizione, di cui innanzi, è considerata causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione ai sensi degli art. 1256 (impossibilità definitiva e temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di esecuzione dell'opera) del C.C. In deroga agli articoli 1223 (risarcimento del danno) e 1671 (recesso unilaterale dal contratto) del C.C. e dell'art. 109 (recesso) del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e pertanto non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento ristoro o altra richiesta.

Non saranno concesse proroghe nell'ipotesi che le suddette condizioni non avvengano, a meno di nuove disposizioni normative che dovessero intervenire nel corso dell'appalto.

Al termine del periodo contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione, eseguiti i necessari accertamenti, emette il certificato di ultimazione delle prestazioni; entro venti giorni dai quali avviare le procedure di verifica di conformità da completare entro sessanta giorni.

La verifica di conformità è titolo per lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Ogni onere nascente dalla verifica di conformità cadono a carico dell'appaltatore.

### ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il Comune di BOSCOREALE prevede di produrre, nei **28 mesi**, i rifiuti organici (umido) CER 20.01.08 e quelli provenienti da "sfalci e potature" CER 20.02.01 nelle quantità di seguito riportate stimando di dover sostenere un costo, per l'intero periodo contrattuale di **1.044.592,50 Euro**, oltre IVA al 10% ai costi unitari di cui alla seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità ton/24 mesi	Costo € /ton	Importo Totale
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	5.700	175,00	€ 997.500,00
20.02.01	Sfalci e potature	350	105,00	€ 36.750,00
	Totale importo a base d'asta			€ 1.034.250,00

1)	€ 1.034.250,00	Importo unitario soggetto a ribasso
2)	€ 10.342,50	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3)	€ 1.044.592,50	<b>Importo presunto complessivo dell'appalto</b>

Il costo/Ton è comprensivo di spese per la pesatura e di tutti i certificati analitici, da redigere durante tutto il periodo dell'affidamento, necessari per determinare il codice CER.

### ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ

Il servizio oggetto dell'appalto, come contemplato nel presente capitolato prestazionale, è da considerare, a ogni effetto, **servizio pubblico essenziale e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 267/2000 ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015 e s.m.i. e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore** che, comunque, dovranno essere documentati. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto di quanto contenuto nelle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono da considerare causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In quest'ultimo caso il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia o intervenute, a livello nazionale che regionale, nel corso di validità contrattuale.

### ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di BOSCOREALE conferirà i rifiuti oggetto del presente appalto mediante il proprio gestore del servizio di Igiene Urbana e l'appaltatore, pena risoluzione del contratto, assicurandosi che ciò avvenga senza alcuna limitazione, tutti i giorni compreso i festivi, salvo diversamente concordato fra le parti e comprende l'onere della pesatura ed ogni altro e qualsiasi onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità prevista e/o concordata può essere temporaneamente intensificata, senza che l'Aggiudicatario possa esimersi dall'effettuazione dello stesso.

Ogni conferimento sarà accompagnato da formulario d'identificazione rifiuti (FIR).

I pesi riscontrati in arrivo dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

La stazione appaltante, visto anche il contratto di appalto con la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, ha stabilito che potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori Economici che dimostrino che la propria piattaforma di conferimento, da indicare in sede di partecipazione, è ubicata ad una distanza massima di 60 km dalla sede comunale, precisando che per distanza si intende il percorso stradale più breve, calcolato a mezzo del portale [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it);

Al riguardo si precisa che non è ammessa la sostituzione dell'impianto/piattaforma indicato in sede di gara, salvo casi di forza maggiore. In quest'ultima circostanza è ammessa la sostituzione temporanea, previa autorizzazione dell'Ente, con precisazione che gli eventuali maggiori costi, derivanti da tale sostituzione, saranno a carico dell'I.A.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto/piattaforma, l'Appaltatore si obbliga a comunicare, *ad horas*, tale evenienza e ad indicare al Comune l'impianto/piattaforma o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, con caratteristiche simili al proprio impianto, come indicato in sede di offerta, dove dovrà essere conferita la frazione organica con onere a carico dell'Appaltatore, trasmettendo la seguente documentazione:

1. il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione regionale e/o provinciale all'esercizio dell'attività di piattaforma di trasferta, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore;
2. convenzione stipulata tra l'Appaltatore ed il Gestore della piattaforma alternativa, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti;
3. iscrizione C.C.I.A.A.;

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di piattaforma alternativa a quella dell'Appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. In mancanza dell'indicazione dell'impianto alternativo il Comune individuerà insindacabilmente impianti/piattaforme, anche tra gli altri operatori che hanno partecipato alla gara, oggetto del presente capitolato e gli eventuali maggiori costi di conferimento addebitati all'aggiudicatario.

#### **ART. 6 - ORARIO DI CONFERIMENTO**

Gli orari di conferimento, presso l'impianto dell'appaltatore, dovranno essere fissati e/o concordati tra il Responsabile del Gestore del servizio di igiene urbana, il Responsabile del Settore Igiene Urbana e Tutela Ambientale del Comune e l'Appaltatore.

L'aggiudicatario è edotto e consapevole, che dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto, provvederà ad organizzare i propri flussi giornalieri di rifiuti in entrata ed uscita, come prescritto dalle autorizzazioni regionali di gestione dell'impianto, tenendo in debita considerazione i possibili conferimenti giornalieri del Comune di BOSCOREALE.

Qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell'orario di apertura dell'impianto dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di BOSCOREALE e al gestore del servizio di raccolta, con almeno 12 ore di anticipo.

#### **ART. 7 - CONFORMITÀ DEL RIFIUTO**

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica sia per Frazione Organica Umida che per i rifiuti biodegradabili prodotti da parchi e giardini.

L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche; se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dell'Appaltatore.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo pec l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

## **ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte del soggetto Aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire circa la convenienza di assumere lo stesso sulla base del ribasso offerto.

Il ribasso si intende offerto dall'Aggiudicatario sulla scorta delle proprie convenienze ed a seguito dei propri calcoli economici e pertanto con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto sono regolati dai principi generali in materia di gara d'appalto, dalle norme del D.Lgs. 50/2016, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'onere, e in tutta la documentazione di gara e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

## **ART. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Come da Bando/Disciplinare

## **ART. 10 – PROCEDURA DI GARA E REQUISITI**

Come da Bando/Disciplinare

## **ART. 11 – CARATTERISTICHE DI CUI DOVRA' ESSERE DOTATO OGNI IMPIANTO**

L'impianto dovrà:

- avere installata una pesa sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità, avvenuta con esito positivo o conforme, rilasciata dalla C.C.I.A.A. o laboratori accreditati dalla C.C.I.A.A., e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e s.mm.ii. - D.M. 93/2017 e s.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso,
- garantire la messa in riserva del quantitativo di almeno **300** tonnellate per il CER 20.01.08 settimanali, riservati al Comune di BOSCOREALE;
- disporre di spazi adeguati a garantire il ricevimento della quantità indicata al precedente punto, mantenendo un agevole flusso degli autocarri in ingresso ed in uscita, senza interferenze e senza che si determinino lungaggini nelle attività di conferimento del rifiuto;

Non è consentito l'utilizzo d'impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore, comunicati, motivati e autorizzati.

La sostituzione dell'impianto, in ogni caso, deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti di cui all'offerta comporta la risoluzione di diritto del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

L'appaltatore dovrà comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni degli impianti di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, utilizzati per l'espletamento del servizio.

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistico-impianistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) non sia possibile conferire i rifiuti a causa della sospensione delle attività dell'impianto-offerta, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione via PEC ed avviso telefonico al Comune, unitamente al gestore del servizio di raccolta, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, la sede dell'impianto alternativo ove conferire, allegando documentazione relativa all'accaduto, restando a

carico dell'appaltatore ogni eventuale onere ulteriore rispetto a quelli previsti nel Contratto di Appalto sottoscritto.

#### **ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Come da Bando/Disciplinare

#### **ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Come da Bando/Disciplinare

#### **RT. 14 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE**

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la stipula del contratto incluse quelle accessorie e conseguenti, quelle di bollo e di registro nonché quelle per la pubblicazione del presente appalto.

#### **ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario avrà diritto all'importo risultante dall'applicazione del prezzo relativo allo specifico CER, decurtato del ribasso offerto, agli effettivi quantitativi conferiti.

L'Appaltatore entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità accettate nel mese di riferimento sulla scorta delle pesature in ingresso come indicate sul Formulario di trasporto (FIR) ed emetterà la relativa fattura. L'appaltatore emetterà una fattura elettronica, suddivisa per ciascuno dei CER accettati, intestata a: "Comune di BOSCOREALE – Piazza Pace n.1 – BOSCOREALE (NA) e riporteranno il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come riportato nel bando di gara e il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro il termine che sarà stabilito bilateralmente con la stipula del contratto e che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni fine mese dalla data di acquisizione del DURC regolare relativo al mese di cui alla fattura emessa.

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 - comma 1 - del D.Lgs. del 9/10/2002 n. 231 "*Attuazione direttiva 200/35/CE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", si precisa che, decorso il termine concordato bilateralmente con la stipula del contratto, verranno corrisposti gli interessi moratori calcolati al saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5, comma 2, d.lgs. 9/10/2002, n. 231) come pubblicati semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La richiesta di emissione del D.U.R.C., attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto sarà avanzata d'ufficio entro i cinque giorni successivi alla data di acquisizione della fattura la Protocollo Generale.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto senza il quale non si farà seguito ad alcun pagamento.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e la ditta appaltatrice.

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

#### **ART. 16 - REVISIONE DEI PREZZI**

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Il presente appalto non prevede clausole di revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, né qualsivoglia forma di adeguamento periodico dei prezzi.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto d'appalto s'intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa. Il contratto potrà essere risolto, in danno dell'impresa, con avviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- con la costituzione e/o l'entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o comunale degli Organismi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore così come già richiamato nel precedente art. 2;
- mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa; frode nell'esecuzione del servizio;
- emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
- cessione del servizio in subappalto; cessione del contratto a terzi;
- quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia ambientale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;
- non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;
- per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capitolato entro 15 giorni naturali dalla richiesta;

- per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 5% dell'importo contrattuale in un periodo massimo di mesi tre;
- per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Ente agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

#### **ART. 18 - SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che, per il conferimento dei rifiuti, dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

#### **ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. Compete, inoltre, all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza aziendale di responsabilità civile verso terzi (RCT) pari a € 5.000.000 come da art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore dovrà, pertanto, fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile prima della stipula del contratto.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

L'Appaltatore dovrà, quindi, rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo, e metterne copia a disposizione del Comune.

#### **ART. 20 - PENALITÀ**

Il servizio di cui al bando è considerato di pubblico interesse e pertanto, in caso di indisponibilità, il Comune potrà conferire il rifiuto presso altro impianto.

In caso di inadempimento agli atti di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto) ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile a titolo di penale, della sanzione pecuniaria riportata nella seguente tabella:

<b>N°</b>	<b>INADEMPIENZA</b>	<b>PENALE</b>
<b>1</b>	In caso di mancata accettazione dei conferimenti, rifiuto di accettazione, chiusura impianto o impedimenti di qualsiasi natura che ostacola il buon esito del servizio in appalto.	€. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale
<b>2</b>	In caso di inadempimento delle modalità di espletamento del servizio di cui al CSA nei termini stabiliti dal direttore dell'esecuzione.	€. 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.

<b>3</b>	Per ritardo nell'espletamento del servizio rispetto agli orari previsti nel Capitolato Tecnico e/o con quanto concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto per ciascuna tipologia di attività.	€. 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
<b>4</b>	Per ritardo nella presentazione della documentazione a supporto richiesta dal Direttore di Esecuzione del Contratto.	€. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
<b>5</b>	Per la mancata effettuazione della pesata d'ingresso e quella di uscita.	€. 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza.
<b>6</b>	Respingimento del conferimento.	€ 3.000,00 per ciascun conferimento
<b>7</b>	In caso di inadempimenti - agli atti di gara, bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto, ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio e/o ordini di servizio, anche necessari ai fini del controllo e vigilanza - diversi da quelli innanzi disciplinati.	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale, o in subordine per ogni inadempienza.

La sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza dal Dirigente del servizio o dal DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) senza che la stessa sia accertata da un contraddittorio.

L'Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il procedimento si concluderà con Determina Dirigenziale e l'importo delle relative sanzioni pecuniarie saranno trattenute da quanto dovuto.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno dettagliatamente documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 5% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le penali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento.

#### **ART. 21 - SEDI E RECAPITI**

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono e pec.

#### **ART. 22 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto che deve essere comunicato per iscritto all'Ente. Il Responsabile deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24 h) almeno telefonica.

Il Responsabile nominato deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

#### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste agli art. 205 – 206 – 207 - 208 del D.Lgs. 50/2016, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torre Annunziata con esclusione della competenza arbitrale.

In alternativa al contenzioso, ai sensi dell'art. 26 del regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3/2007 di disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, si potrà ricorrere ad un preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione facendo ricorso ad un Conciliatore, estratto a sorte tra gli iscritti alla lista dei conciliatori tenuta dall'Ufficio di Conciliazione istituito presso l'Osservatorio regionale degli appalti.

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Torre Annunziata.

A tal fine l'Appaltatore fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la sede dei propri uffici. In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso il Servizio Igiene Urbana e Tutela Ambientale a disposizione dell'Appaltatore. Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI.**

Il Comune notificherà all'Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

#### **ART. 25 – APPROVAZIONE DI CLAUSOLE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 - Condizioni generali di contratto - del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

#### **ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore sarà responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alla normativa vigente ed alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si impegnerà, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

#### **ART. 27 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY**

In ossequio a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25/05/2018 (in sostituzione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), si informa che i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura. Gli stessi saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

L'interessato può far valere nei confronti della stazione appaltante i diritti di cui al capo III art. 12 e seguenti 7 del citato regolamento di protezione dei dati personali, contattando il responsabile del trattamento.

Con l'aggiudicazione della presente procedura, l'Appaltatore assumerà la qualifica di "responsabile" del trattamento dei dati che l'Amministrazione gli dovesse conferire per l'espletamento del servizio. In tale veste si impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del contratto di appalto,

come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Comune che degli interessati.

A tal fine sarà richiesto a tutte le persone coinvolte nella esecuzione del contratto di sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna ad adottare le misure organizzative di cui al regolamento di protezione dei dati personali, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dall'Amministrazione, la quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l'Amministrazione rimarrà estranea a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva da parte dell'Appaltatore, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Comune nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere fonte di risoluzione del contratto, oltre che di responsabilità ai sensi del Capo VIII responsabilità e sanzioni.

**Il Caposettore**  
**Geom. Sergio de Prisco**